

Approvato con Delibera Consiliare n. 29 del 30/04/2025

(All. "B")

Consulta comunale della fotografia

STATUTO-REGOLAMENTO

Art. 1

(Istituzione e finalità)

1. È istituita, secondo i principi fissati dallo Statuto comunale e dall'ordinamento, la *Consulta comunale della fotografia*, in seguito, per brevità denominata "*Consulta*", quale organismo di partecipazione permanente di derivazione consiliare, senza fini di lucro, che ha come finalità principali il riconoscimento e la promozione della fotografia come patrimonio storico e linguaggio artistico contemporaneo, strumento di memoria e di comprensione del reale.
2. La fotografia è riconosciuta e promossa dal Comune di Senigallia anche quale forma espressiva particolarmente rappresentativa dell'ingegno e della produzione artistica e culturale della Città.
3. Per il conseguimento delle sue finalità, la Consulta può coordinarsi anche con istituzioni, enti pubblici e privati del territorio, anche di concerto con gli organi di governo dell'Ente.
4. La Consulta svolge la propria attività e le proprie riunioni non soltanto in ambito comunale e ha sede ufficiale nei locali di proprietà dell'ente situati in Via marchetti o in altro edificio pubblico individuato dalla Giunta.

Art. 2

(Obiettivi primari)

La Consulta ha come suoi compiti primari, oltre a quello di coordinamento delle attività delle associazioni fotografiche cittadine e della promozione dei fotografi e più in generale di una cultura fotografica locale:

- a. la valorizzazione e la difesa delle discipline storico-artistiche nel contesto della ricerca, della formazione e dell'organizzazione didattica di corsi formativi dedicati alla fotografia;
- b. la promozione di iniziative scientifiche e culturali volte a sviluppare la ricerca e la formazione professionale extra-curriculare dei docenti di storia dell'arte;
- c. la costituzione di un osservatorio sui temi della conservazione e della tutela del patrimonio artistico, delle esigenze di formazione sul territorio, di esperti nelle discipline storico-artistiche, dell'educazione istituzionale e permanente, e dell'occupazione degli sbocchi professionali dei laureati nel settore;

- d. la valorizzazione e l'approfondimento delle discipline storico-artistiche attraverso iniziative nazionali e internazionali di incontro-confronto e scambio anche sotto il profilo pubblicitario, editoriale e scientifico;
- e. la promozione dell'incontro-confronto e di iniziative comuni anche con storici dell'arte non docenti universitari, italiani e stranieri, e con le associazioni del settore che si riconoscano negli obiettivi, di cui all'art. 1 del presente Statuto-Regolamento.

Art. 3

(Attività)

1. La Consulta svolge funzioni referenti, di studio e di ricerca, consultive e di proposta agli organi di governo dell'Ente per le finalità di cui al precedente art. 2. Sottopone annualmente al Sindaco e agli Assessori, nonché al Consiglio comunale, una relazione programmatica sulle attività da realizzarsi e su quelle realizzate, in collaborazione con gli organi di governo del Comune e, in particolare, con l'Assessorato alla Cultura.
2. La Consulta può:
 - a) chiedere, attraverso la Presidenza del Consiglio comunale, l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assise comunale di proprie comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, mozioni e proposte, ai sensi dell'ordinamento comunale;
 - b) organizzare convegni, seminari e attività formative;
 - c) promuovere iniziative culturali, di concerto con il Sindaco e la Giunta dell'Ente e con altri soggetti pubblici e privati presenti nel territorio preventivamente concordati con l'Assessore alla Cultura;
 - d) individuare e promuovere quegli strumenti utili e necessari per sostenere il ruolo e il valore della fotografia e dell'arte contemporanea nella comunità locale, in quella nazionale ed internazionale.
3. È facoltà della Giunta municipale e del Consiglio comunale richiedere un eventuale parere alla Consulta su qualunque argomento ritenuto utile ed opportuno, con particolare riferimento agli interventi culturali concernenti la fotografia.
4. Il Presidente della Consulta, o un suo delegato, può essere chiamato dal Presidente del Consiglio comunale o dal Presidente della Commissione permanente Cultura a relazionare sull'organizzazione e sulle attività della Consulta.

Art. 4

(Composizione)

1. La Consulta:

- a) è composta fino ad un massimo di tre componenti indicati da ciascuna libera forma associativa della città, che operi attivamente in questo settore, e che al riguardo ne faccia direttamente richiesta al Comune, compilando il modulo di adesione e allegando alla domanda lo Statuto e l'Atto costitutivo dell'associazione;
- b) da un Consigliere comunale di maggioranza e un Consigliere comunale di minoranza, eletti dal Consiglio comunale, dall'Assessore alla cultura o suo delegato, dal Presidente della Commissione Cultura, dal Presidente del Consiglio comunale o suo delegato;
- c) la domanda di partecipazione alla Consulta può essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando la scheda di adesione allegata al presente Statuto-Regolamento, che ne diventa parte integrante e sostanziale.

Art. 5

(Organi della Consulta)

1. Gli organi principali della Consulta sono:

- a. l'Assemblea generale;*
- b. il Consiglio direttivo;*
- c. il Comitato scientifico;*
- d. il Presidente e il Vice Presidente.*

2. Gli eletti negli organi, di cui alle lett. b), c) e d), sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi e restano in carica fino al rinnovo dei loro e rispettivi componenti.

3. Gli eletti negli organi di governo dell'Ente non sono eleggibili negli organi della Consulta.

Art. 6

(Assemblea generale)

- 1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e possono svolgersi anche nei locali di proprietà dell'Ente.

2. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno. Può riunirsi anche via straordinaria su richiesta di almeno un quinto degli iscritti o su proposta del Presidente, che può convocarla anche in via d'urgenza.
3. Per la validità delle sedute in prima convocazione dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà degli aderenti; per la validità delle sedute in seconda convocazione non è richiesto alcun quorum. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza semplice.
4. La convocazione dell'Assemblea e degli altri organi della Consulta, in via ordinaria e straordinaria è disposta via e-mail o attraverso piattaforme informatiche social almeno tre giorni prima della seduta ovvero, in via d'urgenza, via e-mail o attraverso piattaforme informatiche social, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
5. L'Assemblea elegge, nel suo seno, il Consiglio direttivo e il Comitato scientifico.
6. L'Assemblea approva la relazione programmatica e finanziaria proposta dal Presidente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del presente atto.
7. Alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo possono partecipare, invitati, il Sindaco o suo delegato, l'Assessore alla Cultura o suo delegato, il Presidente della Commissione consiliare permanente Cultura, o suo delegato, e il Presidente del Consiglio comunale o suo delegato, con diritto di tribuna.

Art. 7

(Il Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea, sulla base di autocandidature dei componenti dell'Assemblea. I candidati da eleggere in seno al Comitato direttivo devono presentare la propria candidatura unitamente ad un proprio curriculum vitae, che provi concretamente di avere operato in questo settore.
2. Il Consiglio direttivo elegge, nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente.
3. Il Consiglio direttivo ha compiti di coordinamento, di organizzazione, di approfondimento e di esame delle tematiche proposte dall'Assemblea, ed è anche organo di impulso e di stimolo per la realizzazione delle attività della Consulta.
4. Il Consiglio direttivo tiene rapporti istituzionali e di relazione con la Giunta municipale e il Consiglio comunale.
5. Il Consiglio direttivo è di supporto tecnico-amministrativo al Presidente e al Vice Presidente della Consulta.

6. Il Consiglio direttivo, annualmente, predispone una relazione conclusiva del lavoro svolto ed una relazione concernente la programmazione delle attività da tenersi l'anno successivo da presentare contestualmente all'Assemblea della Consulta e agli organi di governo dell'Ente.

Art. 8

(Il Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, sulla base di autocandidature.
2. Il Comitato scientifico è un organo consultivo e di indirizzo del Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale.
3. Il Comitato scientifico ha compiti di studio e di approfondimento delle tematiche in ordine alla fotografia e alle attività scientifico-formative legate a questo settore di rilievo culturale.
4. I membri del Comitato scientifico devono essere preferibilmente l'espressione di esperienza nel settore della fotografia. I candidati devono presentare la propria candidatura unitamente ad un proprio curriculum vitae, che provi concretamente di avere operato in questo settore.
5. Il Comitato scientifico si riunisce liberamente, anche su decisione dei suoi membri, ogniquale volta essi lo ritengano utile ed opportuno, dando comunicazione al Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo dei temi trattati.

Art. 9

(Il Presidente e il Vice Presidente)

1. Il Presidente rappresenta, a tutti gli effetti, la Consulta e ne presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo.
2. Il Presidente prepara la relazione programmatica e finanziaria relativa ad ogni anno di attività della Consulta e la presenta al Consiglio direttivo, al Comitato scientifico e all'Assemblea per l'approvazione.
3. Il Presidente sulla base della relazione, di cui al precedente comma propone gli eventuali impegni di spesa, che potrebbero essere assunti dai competenti organi di governo del Comune, nei limiti dello stanziamento individuato nel bilancio comunale e su disposizione del Sindaco, dell'Assessore al bilancio e dell'Assessore delegato alla Cultura.
4. Il Presidente della Consulta può essere revocato dal Consiglio direttivo con il voto di almeno i due terzi dei suoi componenti. Entro quindici giorni dalla revoca, il Consiglio Direttivo deve procedere alla elezione del nuovo Presidente.

5. Per l'elezione del Vice Presidente si procede ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente Statuto-Regolamento e per la sua revoca ai sensi del comma 4 del presente articolo.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento o di momentanea assenza verificatasi durante il mandato o in corso delle riunioni. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'esercizio delle funzioni di organizzazione delle attività della Consulta.
7. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 10

(Insediamento della Consulta)

1. L'insediamento della prima seduta dell'Assemblea della Consulta è disposto dal Presidente del Consiglio comunale.
2. L'insediamento della prima seduta del Consiglio direttivo e della prima seduta del Comitato scientifico sono disposti dal membro più anziano di ciascun organo, da colui, cioè, che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze in sede di Assemblea.
3. Nelle more della costituzione del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico della Consulta, restano in carica, per il disbrigo degli affari correnti, urgenti e necessari quelli eletti nel precedente mandato.
4. Gli organi della Consulta durano in carica cinque anni. L'insediamento della Consulta può anche non coincidere con l'insediamento degli organi elettivi del Comune.
5. L'Assemblea generale è organo permanente della Consulta, la cui composizione è aperta a tutti i cittadini residenti e non residenti, e alle associazioni, che intendano farne parte, e che si occupino o che abbiano operato nell'ambito della fotografia.

Art. 11

(Ufficio di supporto e previsione di spese)

1. La Consulta è supportata, per le sue finalità e attività, dall'ufficio amministrativo dell'Assessorato alla Cultura ovvero da quello indicato dal Sindaco e dalla Giunta.
2. Il Bilancio dell'Ente Comune può prevedere uno specifico capitolo per sostenere le attività della Consulta.
3. Eventuali impegni di spesa possono essere assunti dagli uffici e dai servizi comunali previa deliberazione di un progetto esecutivo da parte della Giunta

4. La Consulta può avvalersi, in base alla legge e per le proprie attività, di contributi finanziari o di altra natura, ovvero di qualsivoglia sostegno, anche economico, proveniente da soggetti pubblici e privati.

Art. 12

(Regolamento interno per il funzionamento della Consulta)

1. La Consulta ha facoltà di dotarsi di un proprio Regolamento interno, che ne disciplini il funzionamento e l'organizzazione, per la cui approvazione è richiesta la maggioranza dei partecipanti all'Assemblea generale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente Statuto-Regolamento.

Art. 13

(Pubblicazione)

1. Il presente Statuto-Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ovvero dalla deliberazione dell'immediata eseguibilità dell'atto assunto dal Consiglio comunale.
2. Il presente Statuto-Regolamento è, altresì, pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente.

Art. 14

(Rinvio ad altre disposizioni)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto-Regolamento, si fa rinvio alle norme contenute nell'ordinamento, alle altre disposizioni specifiche di legge, allo Statuto comunale, ad altri Regolamenti comunali e ai principi generali, in quanto e se compatibili con quanto disciplinato dal Consiglio comunale.
2. A seguito di sopravvenute norme di legge, aventi carattere inderogabile e incompatibile con il presente Statuto-Regolamento, si applicheranno le norme cogenti, in attesa di adeguare le disposizioni di questo atto normativo.

Massimo Bello

Anna Maria Bernardini